

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 giugno 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 66001

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1995, n. 3.

Ulteriore proroga delle funzioni attribuite ai Commissari di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41, concernente l'assetto normativo degli Enti Turistici Periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo. Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 10.

Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 11.

Interventi finanziari nel settore del trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 12.

Applicazione del canone sociale negli interventi finanziati con leggi speciali. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 13.

Conferma delle domande di concessione di acqua pubblica presentate anteriormente al 1° aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 14.

Nuova classificazione delle aziende alberghiere. Pag. 12

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1995, n. 3.

Ulteriore proroga delle funzioni attribuite ai Commissari di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41, concernente l'assetto normativo degli Enti Turistici Periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 6 del 30 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRONUNZIA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa che con successiva legge il consiglio regionale provveda alla riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania, ed in considerazione del decreto legge 31 maggio 1994, n. 329 «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», le funzioni attribuite ai Commissari, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione; ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

25 gennaio 1995

GRASSO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 10.

Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali.*(Pubblicata nel 1° supplemento speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi e finalità

1. In attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che nella legge s'intende richiamato con la parola decreto legislativo, sono finalità della legge:

- a) definire il quadro istituzionale del Servizio Sanitario Regionale;
- b) disporre modalità e tempi per la costituzione delle Aziende Sanitarie Regionali;
- c) disciplinare gli organi delle costituenti Aziende;
- d) definire le principali modalità organizzative e di funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali;
- e) definire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e la tutela dei diritti dell'utenza.

TITOLO II

ORDINAMENTO

Art. 2.

Soggetti istituzionali

1. Sono soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Regionale la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

2. I comuni, singoli od associati, partecipano alla definizione ed alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale concorrendo, in particolare, alla programmazione socio sanitaria ed alla messa a disposizione di risorse per la gestione integrata delle attività in campo socio sanitario.

3. Le Province concorrono alla predisposizione del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) secondo modalità previste dalle norme regionali di programmazione socio sanitaria.

4. Le università concorrono alla predisposizione del PSSR ed alla gestione in convenzione di attività di formazione e di assistenza sanitaria secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa di cui al successivo art. 5.

5. Concorrono, inoltre, alle finalità del Servizio Sanitario Regionale le istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate. Gli Enti assistenziali pubblici, gli organismi di volontariato e le associazioni di autotutela dei cittadini concorrono alle medesime finalità, con le modalità previste dalle leggi regionali.

Art. 3.

Regione - Competenze

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali, le supporta e controlla in fase di attuazione.

2. La Regione provvede, con proprio atto legislativo, ad una revisione del modello organizzativo delle strutture preposte alla gestione delle competenze regionali in materia di sanità, al fine di realizzare una completa e proficua collaborazione tra Regione e Aziende sanitarie per il corretto espletamento delle rispettive funzioni.

3. Fatta salve le competenze del Consiglio Regionale, la Giunta Regionale:

a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) e delle Aziende Ospedaliere (A.O.), in particolare allo scopo di assicurare la conformità delle loro attività agli obiettivi del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

b) stabilisce indirizzi e vincoli, ai quali le U.S.L. e le A.O. devono attenersi nel dare applicazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;

c) svolge funzioni di promozione, di indirizzo tecnico e di supporto delle U.S.L. e delle A.O.;

d) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sulla imparzialità e sul buon andamento della attività, sulla qualità dell'assistenza;

e) accerta, anche tramite le U.S.L., i requisiti delle strutture al fine del loro accreditamento.

4. La Giunta Regionale provvede al riparto del finanziamento di parte corrente con le modalità stabilite dall'art. 1 della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale il 13 dicembre 1994 «Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere».

5. Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure concernenti i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Aziende Sanitarie Regionali - Competenze

1. Le Aziende Sanitarie Regionali assicurano la tutela della salute psico fisica della popolazione attraverso l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli uniformi di assistenza stabiliti dal Piano Sanitario Nazionale (PSN) e da quelli definiti dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR).

2. In particolare:

a) le U.S.L. provvedono alla gestione:

1) delle attività sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo;

2) delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario;

3) delle attività di assistenza sociale la cui gestione sia attribuita, in base a delega, dagli Enti locali, che assicurano il finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo; erogando le prestazioni tramite le articolazioni funzionali di distretto socio sanitario di base, nonché tramite le strutture sanitarie a gestione diretta e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

b) le A.O. assicurano relativamente alle attività specialistiche previste sulla base degli atti della programmazione regionale:

1) le prestazioni di ricovero;

2) le prestazioni specialistiche ambulatoriali;

3) le attività di emergenza e urgenza ospedaliera.

3. Le U.S.L., per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione nazionale e regionale, stipulano convenzioni con le A.O. in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria specialistica, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Art. 5.

Università - Competenze

1. La Giunta Regionale e l'Università, ai sensi del decreto legislativo e nell'ambito del PSSR vigente, stipulano appositi protocolli di intesa:

a) per regolamentare l'apporto delle facoltà di medicina e chirurgia e medicina veterinaria alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale e l'apporto del servizio stesso alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Nazionale; analogamente possono essere regolamentati i rapporti con altre facoltà che possono contribuire allo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale;

b) per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Regionale connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale;

c) per l'espletamento dei corsi di formazione di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 nonché di altre attività formative.

2. La Giunta Regionale istituisce la Commissione paritetica Regione-Università con compiti propositivi per la predisposizione dei protocolli di intesa e per la verifica sull'attuazione degli stessi.

3. La Commissione è formata da rappresentanti dell'Università e della Regione, che designa i propri secondo la nomenclatura regionale vigente in materia di nomine.

4. I protocolli d'intesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo e dagli atti della programmazione regionale nonché tenuto conto delle finalità istituzionali dei contraenti, indirizzano e vincolano, nelle aree indicate, i successivi accordi convenzionali tra le A.O. e le Università, attraverso l'individuazione:

a) relativamente alle attività assistenziali di:

1) criteri per la determinazione dei volumi reciproci delle prestazioni assistenziali erogabili dai contraenti, distinti tra attività di ricovero ed attività specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle esigenze istituzionali proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale;

2) criteri per la riconduzione di tali volumi reciproci a quelli di valorizzazione economica delle attività relative;

3) criteri per la riconduzione di tale valorizzazione economica alla consistenza ed alla tipologia delle strutture organizzative proprie dei contraenti;

4) criteri per l'individuazione di attività sanitarie finalizzate alla maggiore qualificazione dei servizi erogati, individuati dalle parti contraenti;

b) relativamente alle attività formative di:

1) criteri per la determinazione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo delle strutture del Servizio Sanitario Regionale;

2) criteri per l'individuazione e l'organizzazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti, delle scuole e dei corsi di formazione;

3) criteri per la ripartizione degli orfieri.

5. Le materie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo, è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina, sono concordate nell'ambito dei protocolli d'intesa.

Art. 6.

Comuni e Province - Competenze

1. I comuni concorrono all'indirizzo e al controllo delle attività delle U.S.L., secondo quanto previsto dal decreto legislativo e nei modi indicati all'art. 15.

2. I comuni, singoli od associati, e le Comunità Montane possono concordare con l'U.S.L. competente per territorio, forme di assistenza sanitaria e socio sanitaria che integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione, o che concernano ad assicurare una costante integrazione tra Servizi sanitari e socio assistenziali e tra questi e altre attività territoriali di competenza degli Enti locali (con riferimento particolare alle attività educative e scolastiche, all'educazione ambientale ed alle politiche giovanili). I relativi costi

verranno sostenuti interamente dai comuni singoli od associati, e dalle Comunità Montane proponenti con finanziamento a carico dei propri bilanci, fatta salva la possibilità di accordo nell'ambito di convenzioni di cui al successivo comma 4, che prevedano la messa a disposizione reciproca di risorse professionali ed operative, allo scopo di favorire vantaggiose forme di collaborazione.

3. Allo scopo di rendere possibile il massimo livello di integrazione tra i Servizi sanitari, i Servizi socio assistenziali ed altre attività sociali ed educative presenti nel territorio, possono essere stipulate convenzioni tra le U.S.L., le Comunità Montane ed i comuni, singoli od associati; le convenzioni dovranno prevedere la costituzione di organismi per la consultazione fra i diversi Enti e per l'organizzazione integrata tra le attività.

4. I rapporti tra i comuni e le Comunità Montane, da un lato, e le U.S.L., dall'altro, previsti dai precedenti commi 2 e 3, vengono regolati da apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo adottata dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/1994, le Province concorrono alla predisposizione dei Piani Sanitari Regionali (PSR) secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge regionale di programmazione sanitaria. In particolare le Province contribuiscono alla definizione della localizzazione delle maggiori infrastrutture sanitarie.

Art. 7.

Comunità Montane

1. Le Comunità Montane sono investite di funzioni programmatiche in ordine allo sviluppo socio economico dei rispettivi territori. Al fine di assicurare un efficace raccordo tra la programmazione delle Comunità Montane, ai sensi dell'art. 29 legge 8 giugno 1990, n. 142, e quella delle U.S.L. di riferimento, vengono individuate dalla Giunta Regionale forme permanenti di reciproca consultazione fra gli Enti suddetti anche a livello dei distretti socio sanitari di base.

Art. 8.

Organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali

1. Le Organizzazioni Sindacali (O.S.), le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, gli organismi di volontariato e di cooperazione, le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini possono intervenire, in via consultiva, al processo di programmazione regionale e alla programmazione attuativa delle U.S.L., secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale.

Art. 9.

Organi dell'Azienda Sanitaria Regionale

1. Sono organi dell'Azienda Sanitaria Regionale il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori.

Art. 10.

Funzioni e competenze del Direttore Generale

1. Al Direttore Generale spettano tutti i poteri di gestione delle Aziende Sanitarie Regionali, nonché la rappresentanza legale delle medesime.

2. Il Direttore Generale compiono altresì gli adempimenti attribuitigli dalla normativa statale e regionale.

3. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario.

4. Sono comunque riservati al Direttore Generale i seguenti atti:

a) la nomina, la sospensione o la decadenza del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario;

b) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori, su designazione delle Amministrazioni competenti e la prima convocazione del Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo;

c) la nomina dei Direttori delle strutture organizzative ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità aziendali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 del decreto legislativo e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

d) il piano di organizzazione di cui all'art. 16;

e) gli atti di bilancio;

f) gli atti di programmazione socio sanitaria locale.

5. Nei casi di assenza o impedimento, il Direttore Generale può delegare al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario, l'adozione degli atti di cui al comma 4, ad esclusione dei provvedimenti di nomina e sospensione di cui alla lettera a),

Art. 11.

Nomina e rapporto di lavoro del Direttore Generale

1. Alla nomina del Direttore Generale provvede la Giunta Regionale nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

2. I Direttori Generali delle A.O.: San Giovanni Battista di Torino, San Luigi di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara, sono nominati d'intesa con il Rettore dell'Università.

3. La Giunta Regionale, ai fini della nomina di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi di tre esperti nella materia ovvero di una agenzia di servizi, accreditata a livello nazionale, per la consulenza, la formazione e la selezione dei quadri e dirigenti aziendali.

4. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato, tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Direttore Generale nominato. La stipula del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina e, comunque, entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Azienda; sono altresì a carico del bilancio dell'Azienda gli oneri di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo. Non può gravare sul bilancio dell'Azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il Direttore Generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente di riferimento.

6. Decorsi cinque anni dalla stipula del contratto, il rapporto di lavoro si risolve.

7. La Giunta Regionale, trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 6, può, valutato l'operato del Direttore Generale, procedere, con provvedimento motivato alla conferma dell'incarico ed alla stipula del nuovo contratto. Al rinnovo del contratto del Direttore Generale delle A.O. di cui al comma 2, si procede previa intesa con il Rettore dell'Università.

8. In attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito con legge 17 ottobre 1994, n. 590, la Giunta Regionale, trascorso un anno dalla nomina, dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto.

Art. 12.

Incompatibilità e cause di decadenza del Direttore Generale

1. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del Direttore Generale al momento della nomina spetta alla Giunta Regionale. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, al Direttore Generale, dal Presidente della Giunta Regionale; il Direttore Generale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta Regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il Direttore Generale è dichiarato decaduto.

2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo, è sempre causa di decadenza del Direttore Generale dalla nomina.

3. Cause di decadenza dalla nomina di Direttore Generale sono anche:

a) assenza dall'ufficio o impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a centottanta giorni;

b) superamento del settantesimo anno di età;

c) presenza di gravi motivi, situazione di grave disavanzo nella gestione o violazione di leggi o principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione;

d) mancata dichiarazione di decadenza, da parte del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario nei casi di cui all'art. 18, comma 5;

e) nelle altre ipotesi previste dal contratto di cui all'art. 11, comma 4.

4. La decadenza del Direttore Generale può essere dichiarata, previa diffida, anche in caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla legge regionale di programmazione sanitaria per gli adempimenti concernenti la predisposizione degli atti di programmazione locale, degli atti di bilancio ed in prima applicazione, per la mancata adozione del Piano di organizzazione nel termine fissato all'art. 16.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 la Giunta Regionale delibera la decadenza entro quindici giorni. Al Direttore Generale subentra il Direttore più anziano per età tra il Direttore Amministrativo e Sanitario fino alla nomina del nuovo Direttore Generale. Il subentro opera anche nel caso di vacanza dell'ufficio.

6. Nei casi di ritardata adozione degli atti di cui al comma 4, il contratto di lavoro del Direttore Generale prevede che il compenso pattuito venga decurtato dalla metà per il periodo di durata del ritardo.

7. Nei casi di decadenza o vacanza dell'ufficio, in alternativa al subentro del Direttore più anziano fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, la Giunta Regionale può procedere, in via eccezionale, al commissariamento dell'Azienda mediante la nomina di un Commissario. Il Commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale.

8. Della decadenza del Direttore Generale della U.S.L. nonché dei casi di commissariamento, è data informazione alla Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti delle Circoscrizioni di cui all'art. 15 e al Consiglio Regionale.

9. Per le A.O. di cui all'art. 11, comma 2, il Presidente della Giunta Regionale informa il Rettore dell'Università delle dichiarazioni di decadenza nei casi previsti ai commi 1, 2 e 3, lettere a), b) e d). Le dichiarazioni di decadenza nei casi previsti ai commi 3, lettera c) e 4, sono effettuate dalla Giunta Regionale previo parere del Rettore dell'Università. Al commissariamento aziendale la Giunta Regionale provvede informando preliminarmente il Rettore dell'Università.

10. La dichiarazione di decadenza dalla nomina è sempre motivo di risoluzione del contratto.

Art. 13.

Nomina e funzionamento del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori delle U.S.L. è composto da tre membri designati, rispettivamente:

a) dalla Giunta Regionale;

b) dal Ministero del Tesoro;

c) dalla Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti delle Circoscrizioni di riferimento territoriale di cui all'art. 14.

2. Il Collegio dei Revisori delle A.O. è composto da tre membri di cui due designati dalla Giunta Regionale e uno dal Ministero del Tesoro.

3. Nelle U.S.L. e nelle A.O., il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi, il Collegio dei Revisori è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla Giunta Regionale ed uno designato dal Ministero del Tesoro.

4. I revisori, ad eccezione di quelli designati dal Ministero del Tesoro all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Non possono far parte del Collegio:

a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore Generale;

b) i dipendenti dell'Azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Azienda medesima;

c) i fornitori dell'Azienda, i titolari, i soci, gli Amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'Azienda;

d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso art. 1219, comma 2.

5. Il Collegio dei revisori è nominato dal Direttore Generale. Il provvedimento di nomina è notificato, entro tre giorni, ai componenti del Collegio nonché alle Amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza.

6. Il Collegio dei revisori, nella prima seduta, convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

7. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni. I Revisori possono essere riconfermati.

8. In caso del venir meno di uno o più componenti del Collegio dei revisori, per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Direttore Generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle Amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In caso di venir meno di più di due componenti, il Collegio deve essere interamente ricostituito.

9. Qualora il Collegio non sia stato ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la cessazione, per inerzia del Direttore Generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il Collegio è costituito in via straordinaria dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.

10. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Collegio può essere convocato anche telegraficamente con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

11. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché giustificata, si prolunga oltre tre mesi. La decadenza è dichiarata dal Direttore Generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica.

12. Le deliberazioni del Collegio dei revisori sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente deve far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

13. Ai membri del Collegio dei revisori spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale. Il Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 14.

Compiti del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e verifica la regolarità amministrativa contabile dell'U.S.L. o della A.O.

2. Il Collegio in particolare:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori, li sottoscrive e redige apposita relazione da allegare al rendiconto stesso esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

b) esamina gli atti di bilancio e quelli di cui all'art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

c) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare la consistenza di cassa;

d) può chiedere notizie al Direttore Generale, che è tenuto a fornire, sull'andamento dell'Azienda;

e) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Azienda e la trasmette alla regione, al Ministero del tesoro nonché al Direttore Generale e nel caso delle U.S.L., alla rappresentanza dei comuni di cui all'art. 15 e, nel caso di A.O., per conoscenza, al Sindaco del Comune in cui è ubicata l'Azienda stessa;

f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalla legge.

3. Gli atti deliberativi individuati alla lettera b) del comma 2 sono trasmessi al Collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della pubblicazione nell'albo dell'azienda.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei Revisori notifica al Direttore Amministrativo gli eventuali rilievi. Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo.

5. Relativamente agli atti di bilancio il Collegio dei revisori redige, entro quindici giorni dal loro ricevimento, apposita relazione.

6. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'Azienda e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.

7. Qualora dalle attività di vigilanza e di verifica effettuate a norma del presente articolo emergano gravi irregolarità nella gestione o questa presenti situazioni di disavanzo, il Collegio dei revisori ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 15.

Conferenza dei Sindaci e Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni

1. Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti, nominati dalla Conferenza medesima.

2. La Conferenza dei sindaci provvede con proprio Regolamento a disciplinare:

a) le modalità di nomina ed i criteri di composizione della rappresentanza di cui al comma 1;

b) le modalità di funzionamento ed i criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni di cui dovrà attenersi la rappresentanza;

c) le modalità di esercizio dell'attività delegata di cui all'art. 4, comma 7 della legge regionale n. 39/1994.

3. La disciplina dei criteri di composizione della rappresentanza dovrà tener conto:

a) della rappresentatività dei comuni in ragione della loro dimensione demografica;

b) della collocazione dei comuni all'interno dei distretti socio sanitari ai fini della massima articolazione possibile della loro rappresentatività territoriale.

4. Qualora l'ambito territoriale di riferimento comprenda un numero di comuni pari o inferiore a cinque, la nomina della rappresentanza è facoltativa.

5. Per le U.S.L. torinesi valgono le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, intendendosi sostituita alla Conferenza dei sindaci, la Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni di riferimento territoriale. In tal caso la Conferenza è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

6. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delle Conferenze di cui al presente articolo sono a carico delle U.S.L. interessate.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Art. 16.

Criteri di organizzazione

1. Alle Aziende Sanitarie Regionali è attribuita la piena autonomia nel quadro di quanto previsto dalla legge e dalle direttive approvate dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previa comunicazione alla competente Commissione consiliare.

2. Le direttive di cui al comma 1 devono essere formulate sulla base dei seguenti principi:

a) garanzia del rispetto dei diritti e primaria attenzione alle esigenze degli utenti dei servizi;

b) valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell'Azienda;

c) articolazione delle strutture organizzative in base a criteri che individuano livelli minimi di attività da svolgere;

d) dimensionamento delle dotazioni organiche delle strutture organizzative in base alla rilevazione dell'attività svolta, tenendo anche conto di eventuali programmi di sviluppo dell'attività medesima;

e) organizzazione delle strutture aziendali sulla base di criteri che consentano la distinzione tra funzioni direzionali, relative al governo ed al controllo di gestione e funzioni gestionali, tecniche e di erogazione delle prestazioni;

f) individuazione da parte dell'Azienda della responsabilità e della correlata autonomia dei diversi livelli organizzativi in relazione al perseguimento degli obiettivi nel rispetto delle risorse assegnate;

g) attribuzione, all'interno dell'U.S.L., ad ogni presidio ospedaliero, ad ogni distretto ed al dipartimento di prevenzione, di autonomia economica finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale nonché di autonomia gestionale per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli obiettivi aziendali;

h) organizzazione dell'attività distrettuale tale da consentire la necessaria integrazione fra le funzioni sanitarie e le funzioni socio sanitarie nonché quelle socio assistenziali laddove i comuni abbiano conferito la delega;

i) strutture organizzative sanitarie funzionalmente ordinate e responsabilizzate in forma dipartimentale;

l) previsione per le attività infermieristiche, tecnico sanitarie e di riabilitazione, di strutture organizzative dotate di autonomia tecnico funzionale e di specifiche modalità di collegamento con il Direttore Sanitario dell'Azienda.

3. Il Direttore Generale, entro i novanta giorni successivi all'emanazione delle direttive di cui al comma 1, predispose il Piano di organizzazione dell'Azienda che:

a) specifica i criteri ispiratori della progettazione organizzativa dell'Azienda;

b) individua le articolazioni organizzative a cui corrispondono specifiche responsabilità e correlate autonomie;

c) stabilisce l'organigramma aziendale con le relative dotazioni di personale secondo le risultanze dei carichi di lavoro, in ottemperanza alle indicazioni metodologiche contenute nelle direttive di cui al comma 1.

4. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato allegato all'atto di approvazione del bilancio, dispone le eventuali modifiche del Piano di organizzazione, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 17.

Direzione generale

1. Il Direttore Generale assicura le funzioni di alta direzione dell'Azienda e a questo fine:

a) elabora le strategie aziendali e la loro specificazione attraverso gli strumenti di programmazione e di controllo della gestione;

b) persegue il raggiungimento ed il costante miglioramento di condizioni gestionali tali da garantire l'uniforme ed efficace tutela della salute;

c) assicura l'efficiente impiego delle risorse ed il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Azienda anche attraverso l'utilizzo di stanziamenti finanziari predeterminati di settore e di unità operativa;

d) conserva e valorizza il patrimonio dell'Azienda.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Direttore Generale si avvale del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

3. Per il supporto delle proprie funzioni di alta direzione, il Direttore Generale, con proprio provvedimento, può avvalersi di professionalità specifiche o di nuclei operativi appositamente costituiti in uffici di staff, anche a carattere temporaneo, con il possibile ricorso a consulenze esterne ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, quando la specifica competenza non risulta presente in Azienda.

Art. 18.

Direttore Sanitario

1. Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato. La nomina è fatta sulla base delle norme di cui al decreto legislativo.

2. Il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Generale nel governo dell'Azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute, al fine di garantire l'integrazione fra le strutture aziendali. Collabora al controllo di gestione dell'Azienda ed al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Assicura l'integrazione fra le attività ambulatoriali ospedaliere e territoriali. Assume, nelle A.O., la responsabilità diretta delle funzioni organizzative ed igienico sanitarie del presidio ospedaliero.

3. Al rapporto di lavoro del Direttore Sanitario si applica la disciplina prevista per il Direttore Generale, fatta eccezione per quanto riguarda il caso di incompatibilità previsto all'ultimo periodo dell'art. 3, comma 9 del decreto legislativo.

4. Il Direttore Sanitario cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e può essere riconfermato.

5. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal decreto legislativo nonché in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. Il Direttore Generale, sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere, per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei seguenti casi:

a) grave violazione di legge o dei principi di buon andamento o imparzialità dell'Amministrazione nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle delegate;

b) gravi violazioni delle direttive impartite;

c) comportamenti che abbiano determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione è preposto;

d) per altri gravi motivi.

6. Nei casi di particolare gravità, ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il Direttore Generale può disporre, con identiche modalità, la revoca del Direttore Sanitario.

Art. 19.

Direttore amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato. La nomina è fatta sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo.

2. Il Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Generale nel governo dell'Azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attività di indirizzo.

coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture aziendali con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi. Collabora al controllo di gestione dell'azienda.

3. Al rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 20.

Consiglio dei sanitari

1. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle Aziende Sanitarie con funzioni di consulenza tecnico sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario.

2. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, emana direttive per disciplinare le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, comma 12, del decreto legislativo.

3. Nella composizione del Consiglio dei sanitari dell'Azienda in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.

4. Il Consiglio dei sanitari fornisce il parere di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 21.

Articolazione delle Aziende Ospedaliere

1. Le A.O. si articolano nella direzione generale di cui all'art. 17 e nelle direzioni operative individuate con i criteri elencati:

a) le funzioni amministrative sono organizzate a livello centrale di Azienda e sono svolte in posizione di staff rispetto al Direttore Amministrativo della stessa;

b) le funzioni sanitarie sono organizzate su base dipartimentale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

2. Il Direttore Generale dell'A.O., su proposta del Direttore Sanitario e sentito il Consiglio dei sanitari, provvede alla definizione dei dipartimenti ospedalieri.

3. La definizione dei dipartimenti avviene in funzione del tipo di attività effettuata e delle modalità con cui tale attività viene svolta. I dipartimenti possono essere:

a) per obiettivi, costituiti fra unità operative al fine di coordinare l'azione nella prospettiva di un determinato risultato da raggiungere;

b) strutturali, costituiti da unità operative omologhe, omogenee, affini e complementari sotto il profilo delle attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate, previa aggregazione delle unità operative coinvolte secondo il modello delle aree funzionali omogenee.

4. Una unità operativa non può far parte, al tempo stesso, di dipartimenti strutturali diversi.

5. I dipartimenti strutturali sono obbligatori fra unità operative omologhe dello stesso presidio ospedaliero.

6. Sono finalità del dipartimento:

a) la gestione integrata degli spazi e delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità interna del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo più contenuto;

b) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;

c) il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di studio e di controllo sulla qualità delle prestazioni;

d) il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del dipartimento con particolare riferimento al rispetto dei diritti del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso delle strutture, agli orari di accesso ed al trattamento alberghiero degli utenti;

e) il miglioramento della qualità dell'assistenza erogata da personale tramite l'efficiente gestione delle risorse disponibili nonché tramite l'organizzazione delle attività libero professionali, attività murarie e l'organizzazione delle attività di preospedalizzazione, ricovero ordinario e diurno, predisposizione e valutazione di programmi operativi, dimissioni protette.

7. Il dipartimento ospedaliero è diretto da uno dei dirigenti sanitari di secondo livello delle unità operative interessate, nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato, su proposta del Direttore Sanitario. I responsabili di dipartimento sono coordinati dal Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera. Il responsabile di dipartimento assicura il raggiungimento delle finalità di cui al comma 6, ed in particolare il coordinamento fra le unità operative che lo compongono ed il rispetto delle risorse finanziarie assegnate.

8. La Giunta Regionale emana direttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per disciplinare le modalità di funzionamento del dipartimento ospedaliero.

9. Qualora l'A.O. sia costituita da più presidi, il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, individua, per ogni presidio o gruppi di presidi funzionalmente accorpati, un dirigente sanitario, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo, quale responsabile della direzione operativa del presidio stesso.

10. Il Direttore Generale dell'A.O. può individuare specifica struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico logistico alberghiero.

11. In ogni presidio ospedaliero facente capo all'Azienda è attivato un poliambulatorio, il cui responsabile è nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario. Il responsabile del poliambulatorio assicura l'organizzazione delle attività diagnostiche terapeutiche e ne controlla la qualità.

Art. 22.

Articolazione delle Unità Sanitarie Locali

1. L'U.S.L. si articola nella direzione generale di cui all'art. 17 e in direzioni operative, individuate con i seguenti criteri:

a) le funzioni amministrative sono organizzate sia a livello centrale di Azienda che a quello di distretto socio sanitario e presidio ospedaliero e sono svolte in posizione di staff rispetto al Direttore Amministrativo dell'Azienda, ovvero rispetto ai responsabili della gestione complessiva dei distretti socio sanitari e dei presidi ospedalieri;

b) le funzioni sanitarie sono organizzate in forma aggregata su base aziendale per aree tematiche ovvero per aree di intervento.

2. I presidi ospedalieri, eventualmente accorpati ai fini funzionali, i distretti socio sanitari ed i servizi del dipartimento di prevenzione di cui all'art. 23, sono strutture operative dell'U.S.L.

3. Le attività sanitarie all'interno dei presidi ospedalieri sono organizzate secondo quanto previsto all'art. 21.

Art. 23.

Dipartimento di prevenzione

1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura dell'U.S.L. che opera in stretto coordinamento con il Direttore Sanitario e che è preposta all'organizzazione ed alla promozione, nel territorio di competenza, delle attività di tutela della salute della popolazione e in particolare, al controllo ed alla rimozione dei fattori di rischio.

2. Sono finalità del dipartimento di prevenzione:

a) assicurare la qualità e l'efficacia degli interventi di prevenzione;

b) garantire l'omogeneità degli interventi di prevenzione;

c) ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione.

3. Il dipartimento di prevenzione è articolato almeno nei seguenti servizi:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinario, articolato in tre aree funzionali distinte:

1) sanità animale;

2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

4. Ferme restando le attribuzioni, quali autorità sanitarie, del Sindaco e del Presidente della Giunta Regionale previste dalle vigenti norme, le funzioni amministrative in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria delle U.S.L. sono attribuite al dipartimento di prevenzione.

5. Il Direttore Generale nomina il responsabile del dipartimento di prevenzione, su proposta del Direttore Sanitario, scegliendolo tra i responsabili dei servizi di cui al comma 3. Il responsabile del dipartimento conserva la direzione del proprio servizio.

6. Il dirigente preposto al dipartimento di prevenzione è responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura, integra obiettivi, attività, risorse delle diverse unità operative, con un'azione di programmazione, coordinamento e controllo. Al responsabile del dipartimento spetta la gestione delle risorse attribuite e la direzione degli operatori, assegnati dalla direzione generale, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

7. Il dipartimento di prevenzione o i servizi nei quali si articola possono svolgere, sulla base di indirizzi regionali e di accordi e programmi concordati tra le Aziende Sanitarie interessate, funzioni a favore di più U.S.L.

8. La Giunta Regionale emana direttive per disciplinare le modalità di raccordo funzionale, all'interno dell'U.S.L. tra dipartimento di prevenzione e distretti socio sanitari.

9. Con provvedimento della Giunta Regionale verranno altresì disciplinati i rapporti fra i dipartimenti di prevenzione, Province e Agenzia regionale per la protezione ambientale di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

10. La Giunta Regionale, con atto adottato sulla base delle norme regionali di programmazione sanitaria, individua le modalità di raccordo funzionale fra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento dell'attività di sanità pubblica veterinaria.

Art. 24.

Distretto socio sanitario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 39/1994, il Distretto socio sanitario costituisce struttura operativa dell'U.S.L.

2. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario e sentito il Consiglio dei sanitari, nomina il responsabile del Distretto, scegliendolo fra il personale di livello dirigenziale in possesso di laurea e di comprovata capacità organizzativa.

3. Al responsabile del Distretto è assegnata una specifica dotazione finanziaria, nella quale sono contabilizzate tutte le prestazioni richieste o comunque erogate a favore dei residenti dell'ambito territoriale di competenza.

4. Le risorse umane, tecnologiche ed operative necessarie per la produzione ed erogazione dei servizi di competenza del Distretto sono attribuite al responsabile del Distretto, che ne dispone per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 25.

Vigilanza e controllo

1. Le Aziende Sanitarie forniscono all'Assessorato Regionale competente in materia di sanità, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso per il sistema informativo sanitario regionale, tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle loro attività.

2. Il Direttore Generale, nell'ambito delle funzioni di supporto della direzione generale di cui al comma 3 dell'art. 17, istituisce una apposita struttura di controllo interno come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

3. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sull'attività delle Aziende Sanitarie mediante:

a) la continua attività ispettiva svolta dalle strutture dell'Assessorato Regionale competente in materia di sanità;

b) il controllo degli atti del Direttore Generale, così come individuati dall'art. 27 che modifica il comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 31/1992.

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1992, n. 31 (art. 1)

1. L'art. 1 della legge regionale n. 31/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Il controllo preventivo sugli atti del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie, in ambito sanitario, è esercitato, con le modalità indicate negli articoli seguenti, dalla Giunta Regionale, che si avvale per l'istruttoria dei settori dell'Assessorato Regionale competente in materia di sanità. Alla Giunta Regionale è demandata l'adozione delle misure organizzative atte a garantire, anche mediante l'obbligatoria indicazione di conferenze di servizi intersectoriali, l'esame contestuale in sede istruttoria delle problematiche connesse all'atto sottoposto a controllo».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1992, n. 31 (art. 2)

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/1992 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo preventivo limitatamente agli atti sottelencati delle Aziende Sanitarie:

- a) il programma di attività triennale e relative variazioni;
- b) il programma di attività annuale e relative variazioni;
- c) la destinazione dell'eventuale avanzo;
- d) la proposta per la copertura della perdita d'esercizio e per il riequilibrio della situazione economica;
- e) il bilancio consuntivo di esercizio;
- f) il piano di organizzazione e le sue eventuali variazioni;
- g) la disciplina dei rapporti con l'Università.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1992, n. 31 (art. 3)

1. L'art. 3 della legge regionale n. 31/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. Gli atti sottoposti al controllo della Giunta Regionale devono essere trasmessi al settore regionale competente, al fine dell'istruttoria entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza. Le procedure e le modalità operative per la relativa trasmissione sono disciplinate con provvedimento della Giunta Regionale.

2. Gli atti, non soggetti al controllo e non dichiarati immediatamente esecutivi, sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo della sede dell'Azienda Sanitaria».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1992, n. 31 (art. 4)

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 31/1992 è sostituito dal seguente:

«1. Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali o presenta errori materiali, l'Assessore Regionale competente in materia di sanità può invitare l'Azienda Sanitaria interessata a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo».

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1992, n. 31 (art. 5)

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 31/1992 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l'esercizio del controllo può essere interrotto una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti e/o di elementi integrativi di giudizio, da parte dell'Assessore Regionale competente in materia di sanità. In tal caso i chiarimenti richiesti devono essere

trasmissi al Settore regionale competente, al fine dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla richiesta a pena di decadenza e da tale data decorre nuovamente il termine per l'esercizio del controllo».

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1992, n. 31 (art. 6)

1. L'art. 6 della legge regionale n. 31/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

1. La Giunta Regionale, entro i termini stabiliti per l'esercizio delle funzioni di controllo, può:

- a) dichiarare la nullità o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo;
- b) pronunciare l'annullamento o la non approvazione;
- c) approvare l'atto medesimo.

2. Le decisioni di cui al comma 1 e la richiesta di chiarimenti e/o di elementi integrativi di giudizio di cui al comma 2 dell'art. 5 sono comunicate all'Azienda Sanitaria interessata entro la scadenza del termine di controllo a mezzo di telegramma, fonogramma, telex o posta elettronica. La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo dei provvedimenti.

3. Il testo integrale del provvedimento della Giunta Regionale, ad esclusione di provvedimenti di approvazione, è comunicato entro trenta giorni all'Azienda Sanitaria interessata».

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1992, n. 31

1. Il termine «Unità Socio Sanitaria Locale» (U.S.S.L.) è sostituito nell'intero articolato della legge regionale n. 31/1992 dal termine «Azienda Sanitaria».

Art. 33.

Controllo di qualità

1. La Regione allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini adotta in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e del numero delle prestazioni, nonché del loro costo.

2. Per la realizzazione del metodo di verifica e revisione della qualità e del numero complessivo delle prestazioni la Giunta Regionale:

- a) definisce il sistema di indicatori generali di qualità che le Aziende Sanitarie e le istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate sono tenute ad adottare e l'organizzazione del relativo sistema di rilevazioni e controlli;
- b) definisce gli indirizzi per l'organizzazione e l'interpretazione delle informazioni per il raccordo organico delle attività della medicina di base, della prevenzione e della assistenza sociale con gli altri Servizi sanitari.

3. La relazione annuale sull'attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale fornisce al Consiglio Regionale gli elementi di conoscenza necessari a valutare i livelli di efficacia e di efficienza raggiunti in relazione agli indicatori generali di cui al comma 2, lettera a).

Art. 34.

Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, recepisce obbligatoriamente il parere della Commissione consultiva competente, emana direttive che garantiscono la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie definiscono, sentiti gli organismi di volontariato e le associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini, le modalità e i tempi di raccolta e valutazione delle loro osservazioni in merito alla gestione dei servizi ed all'erogazione delle prestazioni.

3. Presso ciascuna Azienda Sanitaria è istituito, in posizione di staff alla direzione generale, un ufficio per i rapporti con l'utenza, nel quale saranno chiamati ad operare dipendenti dell'Azienda stessa, con le seguenti funzioni:

a) favorire l'orientamento dei cittadini all'interno delle strutture dell'Azienda, attraverso l'attivazione di un efficace sistema di informazione, sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità d'accesso ai servizi pubblici e privati accreditati;

b) supportare il cittadino nell'ottenere dall'Azienda medesima le prestazioni sanitarie che gli spettano di diritto, attivandosi in collaborazione con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti affinché vengano adottate le misure necessarie per rimuovere gli eventuali disservizi.

4. Ulteriori disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ufficio potranno essere impartite dalla Giunta Regionale in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Disposizioni in materia di personale

1. Fino all'approvazione regionale degli organigrammi aziendali previsti dall'art. 16, comma 3, le Piantine organiche (P.O.) delle Aziende Sanitarie sono determinate nel modo seguente:

a) per le Unità Sanitarie Locali dalla sommatoria delle P.O. delle U.S.S.L. già facenti parte del relativo ambito territoriale, tenuto conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) per le A.O. dai posti già funzionalmente afferenti agli stabilimenti e alle strutture ospedaliere conferiti all'Azienda medesima, nonché dai posti già assegnati ai servizi generali della estinta U.S.S.L. Il Direttore Generale della U.S.S.L. che, per effetto della temporanea assegnazione dei posti ricompresi nei servizi generali, non sia più in grado di garantire in modo soddisfacente l'espletamento delle relative funzioni, può richiedere alla A.O. di avvalersi del personale che ricopre i posti suddetti. Le modalità organizzative e gli aspetti finanziari sono disciplinati con apposita convenzione. In caso di disaccordo l'Assessore Regionale competente in materia di sanità interviene con proprio atto vincolante per le parti.

2. Il Direttore Generale, entro novanta giorni dall'approvazione regionale dell'organigramma aziendale, provvede all'assegnazione definitiva del personale, tenendo conto della corrispondenza fra le funzioni di cui all'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 47, e quelle attribuite alle nuove strutture comunque definite nonché dei compiti già formalmente assegnati al personale.

3. Qualora si configurino situazioni soprannumerarie, l'assegnazione definitiva avviene, per le figure dirigenziali, su designazione del Direttore Generale e, per il restante personale, con le modalità previste dal decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri di cui all'art. 35, comma 1, punto a) del D.Lgs. n. 29/1993 ovvero, in sua mancanza, sulla base di specifiche graduatorie che tengano conto dell'anzianità maturata nella posizione funzionale di inquadramento e della volontà espressa dall'interessato.

4. Per situazione soprannumeraria s'intende l'esubero di personale provvisoriamente assegnato rispetto all'organico complessivo con riferimento alle singole posizioni funzionali.

5. Indipendentemente da quanto previsto nelle emanande disposizioni regionali attuative del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sui criteri per l'attuazione della mobilità del personale in esubero, al personale risultato in soprannumero e già appartenente alle U.S.S.L. cui è subentrata una pluralità di Aziende Sanitarie, è riconosciuto diritto di assegnazione ai posti vacanti di pari posizione funzionale e disciplina, presso le nuove Aziende subentranti.

6. Fino all'approvazione del Piano di organizzazione di cui all'art. 16, resta in vigore il Regolamento dei Servizi adottato in attuazione della legge regionale n. 47/1990, per la parte compatibile con quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo e fatta salva la possibilità di procedere all'unificazione funzionale di determinati servizi e delle relative responsabilità.

7. Il Direttore Generale, perdurando il regime transitorio di cui all'art. 17, comma 11, del decreto legislativo ed in assenza di personale medico che abbia conseguito l'idoneità in «igiene e organizzazione dei Servizi ospedalieri», individua, su proposta del Direttore Sanitario, il dirigente sanitario responsabile della direzione operativa del presidio ospedaliero o del presidio funzionalmente accorpato fra coloro che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità nazionale per la medesima disciplina.

Art. 36.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica

1. Fino all'entrata in vigore della legge e della revisione dell'organizzazione dei Servizi psichiatrici da attuarsi in conformità con quanto previsto dalla legge regionale n. 39/1994 e dalla presente legge, continua a trovare applicazione la legge regionale 23 ottobre 1989, n. 61.

2. Qualora, per effetto del mutato ambito territoriale delle U.S.L. o dell'eventuale aziendalizzazione di taluni presidi ospedalieri, venga meno la corrispondenza fra i bacini di utenza, rispettivamente serviti dai Servizi dipartimentali psichiatrici e dalle nuove Aziende Sanitarie, si provvede, fra Azienda ove è ubicata la struttura dipartimentale e Azienda cui pertiene la popolazione servita, alla stipula di convenzione, diretta a far gravare, su quest'ultima, il costo del servizio erogato.

Art. 37.

Disposizione in materia di programmazione

1. Fino all'adeguamento del P.S.S.R. secondo quanto previsto dall'art. 16 da parte dei Direttori Generali delle U.S.L. torinesi con la programmazione locale consiste nel programma di attività annuale. Tale programma deve essere adottato dal Direttore Generale entro sessanta giorni dalla sua nomina e deve contenere l'indicazione di tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno 1995, con la quantificazione della relativa spesa.

Art. 38.

Attività sovrazonali

1. Fino all'approvazione del Piano di organizzazione di cui all'art. 16 da parte dei Direttori Generali delle U.S.L. torinesi sono attribuite alle U.S.L. nelle quali sono confluite le cessate U.S.S.L. subcomunali le funzioni sovrazonali da queste precedentemente svolte a bacino di attività cittadino ed extracittadino e dalle stesse gestite in attuazione delle norme regionali e delle deliberazioni comunali relative al decentramento della disciplina U.S.S.L. Torino 1/23.

2. Per la gestione di tali attività verranno attribuiti specifici finanziamenti alle Aziende U.S.L. in cui sono confluiti i servizi delle U.S.S.L. cessate.

Art. 39.

Attività di controllo

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il controllo sugli atti delle U.S.S.L. adottati dal Commissario Straordinario ed individuati ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 412/1991, nonché sul conto consuntivo per l'esercizio 1994 e sul bilancio di previsione per l'esercizio 1995, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 39/1994, è esercitato dalla Giunta Regionale nei termini e con le modalità previste dalla legge regionale 30 giugno 1992, n. 31, così come modificata dalla presente legge.

Art. 40.

Comunità Montana

1. All'art. 4 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. Qualora l'ambito territoriale del distretto coincida con quello di una Comunità Montana, la delega di cui al comma 7 deve essere conferita al Presidente delle Comunità».

Art. 41.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle leggi regionali 27 ottobre 1980, n. 75; 28 novembre 1980, n. 76; 3 settembre 1981, n. 34; 21 gennaio 1982, n. 2; 23 agosto 1982, n. 20; 11 febbraio 1985, n. 9; 18 febbraio 1985, n. 10; 23 febbraio 1985, n. 14; 13 agosto 1986, n. 35; 28 novembre 1989, n. 71; 13 novembre 1990, n. 53, è abrogata.

2. La legge regionale 22 agosto 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle leggi regionali 28 novembre 1989, n. 71 e 13 novembre 1990, n. 53, è abrogata.

3. Gli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 47/1990 sono abrogati. Le rimanenti disposizioni della medesima legge restano in vigore fino all'approvazione regionale dei Piani di organizzazione adottati dai Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie.

4. Sono altresì abrogate le disposizioni regionali in materia di ordinamento ed organizzazione delle U.S.S.L. incompatibili con quanto previsto dalla legge.

Art. 42.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.), ai sensi dell'art. 45, comma 4, dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 1995

BRIZIO

95R0340

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 11.

Interventi finanziari nel settore del trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994.

(Pubblicata nel 1° supplemento speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi urgenti per il trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994

1. Alle Aziende concessionarie del Servizio di trasporto pubblico locale gravemente danneggiate dall'alluvione del novembre 1994, limitatamente all'esercizio finanziario per l'anno 1995, possono essere erogati contributi di esercizio a copertura dei deficit aziendali, derogando anche dai limiti delle quote trimestrali fissati dall'art. 6 della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 1995

BRIZIO

95R0341

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 12.

Applicazione del canone sociale negli interventi finanziari con leggi speciali.

(Pubblicata nel 1° supplemento speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le norme della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 27 febbraio 1986, n. 12, 23 aprile 1990, n. 45 e 9 giugno 1994, n. 17, in materia di determinazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'art. 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118, e dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1986, n. 899, sempreché gli stessi risultino assegnati a soggetti in possesso dei requisiti per la permanenza all'Edilizia Residenziale Pubblica, definiti all'art. 2, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1994, n. 46.

2. Alla verifica del possesso dei requisiti di permanenza alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, previa istruttoria da parte degli uffici dell'Ente che ha assegnato l'alloggio, le Commissioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 64/1984 come modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 46/1994.

3. Successivamente sono ammessi ai benefici della presente legge i nuovi assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso, definiti all'art. 2 della legge regionale n. 64/1984, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 46/1994, e coloro che dimostrino il possesso dei requisiti per la permanenza, come definiti al comma 1, al momento dell'accertamento biennale delle caratteristiche socio economiche dell'utenza di cui all'art. 18 della legge regionale n. 33/1984. Alle verifiche si provvede secondo le modalità indicate ai comma 2.

4. Agli alloggi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di mobilità previste dall'art. 19 della legge regionale n. 64/1984 come modificato dall'art. 14 e dall'art. 16 della legge regionale n. 46/1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 1995

BRIZIO

95R0342

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 13.

Conferma delle domande di concessione di acqua pubblica presentate anteriormente al 1° aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

(Pubblicata nel 1° supplemento speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conferma delle domande

1. Le domande di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica presentate anteriormente al 1° aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, sulle quali non è ancora intervenuto un provvedimento di concessione o di diniego alla data di pubblicazione della presente legge, sono confermate dagli istanti o loro aventi causa entro il 31 marzo 1995, mediante dichiarazione in bollo presentata al Servizio tecnico decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione competente per territorio.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di conferma entro il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza della domanda per rinuncia.

3. L'obbligo di cui al comma 1 è escluso per le domande di riconoscimento e di concessione presentate ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933.

Art. 2.

Contenuti della dichiarazione

1. La dichiarazione di conferma di cui all'art. 1 contiene i seguenti dati relativi alla domanda originariamente presentata:

a) la data e gli estremi anagrafici di colui che ha presentato l'istanza e, in caso di successione o cessione, del suo avente causa, nonché l'atto traslativo;

b) l'indicazione del corpo idrico dal quale si richiede il prelievo;

c) il luogo di presa e di restituzione;

d) il quantitativo di acqua richiesta;

e) la specificazione del tipo d'uso della derivazione.

2. Nella dichiarazione di conferma sono indicate eventuali modificazioni alla derivazione originariamente richiesta causate da esigenze sopravvenute. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 49 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933.

3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione procedente di richiedere eventuali integrazioni ed adempimenti necessari per la conclusione dell'istruttoria.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 1995

BRIZIO

95R0343

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 14.

Nuova classificazione delle aziende alberghiere.

(Pubblicata nel 1° supplemento speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Piemonte stabilisce, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende alberghiere.

Art. 2.

Aziende alberghiere

1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

2. Le aziende alberghiere si distinguono in:

a) «alberghi» quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

b) «residenze turistico-alberghiere» quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

3. La classificazione come albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti.

Art. 3.

Classificazione

1. Le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'allegato A alla presente legge.

2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.

3. Le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle.

4. Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando sono in possesso di eccezionali standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale.

5. Le dipendenze sono classificate in classe inferiore a quella della casa madre.

Art. 4.

Durata della classificazione

1. La classificazione ha efficacia per un quinquennio.

2. Qualora durante il quinquennio, e manchi almeno un semestre al compimento di esso, si determinino cambiamenti alle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda, si procede alla attribuzione di una nuova classificazione.

3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.

Art. 5.

Pubblicità della classe

1. È fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla regione.

Art. 6.

Tipologie alberghiere

1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle tipologie e assumere le denominazioni sotto indicate:

a) «motel»: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del dieci per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;

b) «villaggio albergo»: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

c) «albergo meublè o gami»: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante;

d) «albergo-dimora storica»: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe 4 stelle;

e) «albergo-centro benessere»: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe 3 stelle.

2. In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione «hotel», limitatamente agli alberghi contrassegnati con 4 e 5 stelle «grand hotel» o «grande albergo».

3. In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni «hotel residence», «albergo residenziale» o «aparthotel».

4. È vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni e indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. 7.

Procedure di classificazione

1. Le funzioni amministrative in materia di classificazione alberghiera sono esercitate dal comune in base alla delega attribuita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.

2. Per l'attribuzione della classifica alberghiera si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il titolare dell'azienda alberghiera presenta al comune competente per territorio la denuncia della classifica che viene attribuita all'azienda in base all'applicazione degli standard minimi qualitativi previsti dalla presente legge.

4. La denuncia è presentata su modulo predisposto dalla regione e deve essere trasmessa al comune e alla provincia sei mesi prima della scadenza della classifica in ago, oppure prima dell'inizio dell'attività per le aziende di nuova apertura.

5. Il comune, entro sessanta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla presente legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, la modifica della classifica salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro il termine prefissato dal comune.

6. Il provvedimento di modifica della classifica o, di prescrizione a conformare l'attività è adottato dal comune anche qualora venga riscontrato che sono venuti meno i presupposti e i requisiti iniziali di classificazione.

7. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 può essere proposta al comune anche dalla provincia e dalla regione secondo le rispettive competenze.

8. In caso di inerzia del comune ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 la Giunta regionale invita l'ente stesso a provvedere ed in caso di inadempienza provvede direttamente.

9. Il comune trasmette alla provincia i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge.

Art. 8.

Sanzioni

1. Il titolare di azienda alberghiera che non provvede alla denuncia della classifica alberghiera è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.

2. Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della verifica della classifica o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, o denunci elementi non corrispondenti al vero oppure non conformi alla classifica della propria azienda ai provvedimenti adottati dal comune.

3. Il titolare di azienda alberghiera che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo, una classifica diversa da quella propria, o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.

4. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate.

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1996.

2. Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'allegato A alla presente legge.

3. La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della legge regionale n. 21/1981 ed efficace fino al 31 dicembre 1994, è prorogata al 31 dicembre 1995.

Art. 10.

Norme abrogative e sostitutive

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 44 è sostituito dal seguente:

«3. Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 coloro che hanno conseguito l'idoneità con il superamento dell'esame previsto all'art. 6. Sono altresì iscritti direttamente nell'elenco degli idonei coloro i quali abbiano conseguito analoga idoneità presso altra regione o altro Stato membro della CEE, ovvero coloro che abbiano maturato, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco, un'anzianità professionale con funzioni direttive in aziende alberghiere per un periodo di almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio: per l'iscrizione deve essere presentata la domanda e la documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti.»

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, modificata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 gennaio 1995

BRIZIO

(Omissis).

95R0344

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Moro, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichelli, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTE
Via Ronzelli, 9/10/12
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Sano, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele II

CAMPANIA

- ◇ ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA LATENEO
Viale Augusto, 16B/17D
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portabla, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merlani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunale, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vecovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lozzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRUIRI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagnolo, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Villorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 59
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Collè, 5
- ◇ SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 33/R

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
CARTOLIBRERIA CORRADONI
Via Corradini, 11
- ◇ SUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NAVI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 19
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Delandino, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mappelli, 4
- ◇ PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 45/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamoli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOTECHE
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOTRASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83

◇ **LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.**
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCIO
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MOCULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9

◇ **LIBRERIA PALOMAR**
Via P. Amedeo, 175/B

◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**
Via Sporano, 134

◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Danie, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

◇ **LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE**
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.**
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPTONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62

◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Enea, 393

◇ **LIBRERIA ESSEGICI**
Via F. Riso, 58

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villamorsa, 28

◇ **LIBRERIA FORENSE**
Via Maqueda, 165

◇ **LIBRERIA MERCURIO L.C.A.M.**
Piazza S. G. Bosco, 3

◇ **LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO**
Piazza V. E. Orlando, 15/19

◇ **LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO**
Via Ruggero Scialoja, 37

◇ **LIBRERIA FLACCIOVIO DARIO**
Viale Ausonia, 70

◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Ciccio Cortese, 9

◇ **LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA**
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86R

◇ **LIBRERIA MARZOCCHI**
Via de' Martelli, 22R

◇ **LIBRERIA PIROLA -gia Etruria-**
Via Cavour, 48R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LIBRERIA IL PENTAFOLGIO**
Via Fiorentina, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47

◇ **LIBRERIA SESTANTE**
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERIO
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalini, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricassoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Pecini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DESERTORI
Via Diaz, 11

◇ **UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **LIBRERIA LA FONTANA**
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **LIBRERIA DIEGO VALERI**
Via Roma, 114

◇ **LIBRERIA DRAGHI-RANDI**
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiere, 31

◇ **LIBRERIA BELLUCCI**
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **LIBRERIA GOLDONI**
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **LIBRERIA GROSSO GHEPPI BARBATO**
Via G. Carducci, 44

◇ **LIBRERIA L.E.G.I.S.**
Via Adige, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1680
Corso Palladio, 11

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agerizia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
 - annuale
 - semestrale

357.000
195.000

- annuale	65.500
- semestrale	46.000

- annuale	200.000
- semestrale	100.000

- annuale	65.000
- semestrale	45.500

- annuale	199.500
- semestrale	108.500

- annuale	687.000
- semestrale	379.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie <i>generale</i> 6.....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie <i>speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.300
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.400
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.400

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo noni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Abbonamento annuale	61.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	7.350

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.200.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	1.500
per ogni 96 pagine successive	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, con 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

